

Spett.
UFFICIO ECOLOGIA
P.zza C. Alberto n. 48
37067 Valeggio sul Mincio (VR)

e-mail info@comune.valeggiosulmincio.vr.it
pec protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it

e p.c Spett.
POLIZIA LOCALE

**COMUNICAZIONE PER COMBUSTIONE CONTROLLATA ALL'APERTO SUL LUOGO
DI PRODUZIONE DEL RESIDUO VEGETALE**

Il sig. _____

nato il _____ a _____

residente a _____

In qualità di:

proprietario

conduttore

del fondo sito in loc. _____

comunica che nei giorni _____

alle ore _____

eseguirà operazioni di raggruppamenti e abbruciamenti in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali risultanti dalla potatura di (specificare il tipo di cultura) _____ coltivate in loco.

Valeggio sul Mincio _____

In Fede

N.B.: PRIMA DI TUTTO OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE consultare il bollettino ARPA VENETO "Bollettino livelli di allerta PM10", tenendo presente anche della "Tabella di corrispondenza Comuni - zone Bollettino" nella quale per il Comune di Valeggio s/M. la zona di riferimento del bollettino risulta essere VERONA.

SOLO nel caso in cui nella zona di riferimento del Comune di Valeggio s/M.= ZONA VERONA non vi sia alcun superamento di uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene- "SEMAFORO VERDE" da bollettino ARPA livelli di allerta PM10 <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10> è consentito effettuare combustioni all'aperto nei limiti attuativi di cui alla DGRV 122/2015 e come previsto dall'allegato A) dello stesso Decreto, in ambito agricolo, con le seguenti modalità:

1. E' consentita, dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 10.00, la combustione sul luogo di produzione di materiali vegetali residuali naturali derivanti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini privati effettuati secondo le normali pratiche e consuetudini.
2. le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona dove si svolge la combustione, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
3. le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
4. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Possono, inoltre, essere eseguite operazioni di abbracciamento, sempre con le modalità di cui al punto 1):

- in occasione del verificarsi di eccezionali ed impreviste calamità naturali, che prevedono la messa in sicurezza di elementi naturali arborei da abbattersi o abbattuti, di cui deve essere richiesta e concessa specifica deroga da parte del Sindaco pro-tempore;
- in occasione di distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;

L'esecuzione di tali operazioni dovrà essere preventivamente comunicate agli Uffici in indirizzo indicando:

- Proprietario o esecutore,
- luogo dell'intervento,
- tipo di coltura,
- data di esecuzione dell'intervento.